



TRIBUNALE DI ROVERETO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 8.7.2011 sub nr. 149/2011 R.G. da:

TIRANA MAJA residente in Riva del Garda (TN) rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Petracci e Alessandro Marin del Foro di Trieste con domicilio eletto presso l'Avv. Lorenza Cescatti con studio in Rovereto Via Paoli n. 33 giusta delega a margine del al ricorso notificato

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi come da procura generale alle liti 69047/2000 rep. notaio Blasi di Roma

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, accertare e dichiarare per la ricorrente la ricostruzione della posizione assicurativa che tenga conto ai fini della determinazione della contribuzione e quindi dell'ammontare di pensione, della reale categoria di inquadramento e del corrispondente trattamento contrattuale italiano corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ovvero quella di quadro, dirigente ed insegnante. Quindi determinarsi il rispettivo trattamento pensionistico secondo l'anzianità di servizio maturata e la qualifica rivestita,

630p
N 65/11 LAV
N 148/11
N 1808
M /

15/11/11

15/11/11

cont. - lev.

mla



calcolando così in base alla vigente normativa di legge, il trattamento pensionistico sulla base delle retribuzioni riferite ai minimi contrattuali per la categoria di appartenenza, e per l'effetto, condannarsi l'INPS a volere su tale base, con effetto retroattivo, adeguare il trattamento pensionistico in atto, corrispondendosi pure tutte le relative differenze maturate, con interessi e rivalutazione con vittoria di spese, diritti, onorari".

Convenuta: "Voglia il Giudice adito, contrarius rejectis, respingere il ricorso proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze legali".

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 8.7.2011 Tirana Maja - premesso di essere rimpatriata dall'Albania nel 1992 nell'ambito dell'operazione CORA e di essersi vista respingere dall'I.N.P.S. la domanda dd. 29.11.2010 tendente ad ottenere la rideterminazione della pensione sulla base del lavoro effettivamente svolto e della qualifica di quadro, dirigente ed insegnante rivestita - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'Istituto al fine di sentire ottenere la ricostruzione della posizione assicurativa sulla base della reale categoria di inquadramento e del corrispondente trattamento contrattuale italiano riferito alle mansioni di quadro, dirigente ed insegnante.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come l'I.N.P.S. - attribuendo ad ogni cittadino rimpatriato dall'Albania la stessa posizione assicurativa, a prescindere dalla qualifica e dalla concreta attività svolta in Albania - desse luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento e chiedeva che la pensione venisse ricostruita non già attribuendo un importo indifferenziato uguale per settore, bensì tenendo conto anche delle mansioni effettivamente svolte.



Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'IN.P.S. rilevava come l'interpretazione avversaria fosse infondata:

- 1) sotto un profilo formale, in quanto la pretesa di considerare non solo il settore di attività svolta, ma anche l'effettiva attività e qualifica rivestita in Albania non trovava a suo dire alcun riscontro letterario nel DM 31.7.2007, che parla dell'accredito di un valore pari al minimale di retribuzione/reddito vigente in Italia per i rispettivi settori nei periodi interessati dalla ricostruzione, senza fare alcun riferimento alle diverse qualifiche;
- 2) sotto un profilo sostanziale, in quanto il richiamo alla corrente interpretazione giurisprudenziale del "minimale di contribuzione" non teneva conto del fatto che nella fattispecie la ricostruzione della carriera era avvenuta in assenza di un reale rapporto di lavoro (con correlato obbligo contributivo) in Italia, ma solo in virtù di una specifica disposizione di legge di carattere assistenziale e non previdenziale, con la conseguenza che ogni riferimento a concetti che caratterizzano un rapporto previdenziale effettivo doveva, sempre a suo dire, reputarsi indebito.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.

L'art. 1, comma 1164, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce, a decorrere



dall'anno 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall'Albania la facoltà di ottenere, a domanda, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.

Con Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 31 luglio 2007 sono state disciplinate le modalità di attuazione della menzionata disposizione.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. "la ricostruzione della posizione assicurativa nell'AGO dà titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di un'anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania, e comporta l'accredito di un valore pari al minimale di retribuzione/reddito vigente in Italia per i rispettivi settori nei periodi interessati dalla ricostruzione.

La qualifica di appartenenza dovrà essere individuata confrontando le indicazioni contenute nel documento prodotto dagli interessati con quella maggiormente corrispondente in Italia secondo il principio di maggior favore per l'interessato/a".

Secondo il ricorrente tale norma andrebbe interpretata nel senso di effettuare la ricostruzione tenendo conto non solo del settore di attività, ma anche della qualifica in concreto rivestita (nel caso di specie, quadro, dirigente ed insegnante).

Parte convenuta sostiene, invece, che debba farsi riferimento al solo minimale di retribuzione vigente in Italia per il settore di appartenenza.



L'interpretazione proposta dal ricorrente appare preferibile.

La normativa che ha previsto la ricostruzione della pensione in favore dei soggetti rimpatriati dall'Albania appare ispirata ad un principio di favore.

Ciò risulta sia dal tenore complessivo dell'art. 1, comma 1164, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dal quale è dato desumere la volontà del Legislatore di consentire una vera e propria ricostruzione della posizione pensionistica senza l'introduzione di particolari limiti, sia dall'art. 5 del D.M. 31.7.2007 nella parte in cui afferma che "la qualifica di appartenenza dovrà essere individuata confrontando le indicazioni contenute nel documento prodotto dagli interessati con quella maggiormente corrispondente in Italia secondo il principio di maggior favore per l'interessato/a".

Volere limitare - come preteso dall'I.N.P.S. - l'individualizzazione della posizione al solo settore di appartenenza e non anche alla qualifica in concreto rivestita si pone in insanabile contrasto col suddetto principio di favore e determina un ingiustificato livellamento della pensione per i soggetti rimpatriati in Italia, i quali verrebbero tutti a trovarsi con la medesima pensione a prescindere dalla tipologia di lavoro in concreto svolta in Albania.

Né può sostenersi che l'interpretazione di cui sopra sarebbe giustificata dalla natura assistenziale (e non previdenziale) della previsione normativa, visto che in tale caso non avrebbe avuto alcun senso il riferimento al minimale contributivo, ma si sarebbe dovuta disporre la quantificazione della pensione con riguardo al solo dato temporale.

Appare corretto, quindi, fare proprio anche nel caso di specie l'insegnamento di SS.UU. 29.7.2002 nr. 11199 secondo cui "l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere



inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione".

Deve, quindi, ordinarsi all'I.N.P.S. di determinare il trattamento pensionistico di Tirana Maja secondo l'anzianità di servizio maturata e le qualifiche di quadro, dirigente ed insegnante concretamente rivestite in Albania e calcolare così il trattamento pensionistico sulla base delle retribuzioni riferite ai minimi contrattuali vigenti in Italia per le categorie di appartenenza, con condanna del medesimo I.N.P.S. ad adeguare il trattamento pensionistico in atto ed a corrispondere le differenze arretrate, oltre ad interessi legali dalle scadenze al saldo.

A tale ultimo riguardo va, invero, accolta l'eccezione di parte convenuta secondo cui nel caso di specie trova applicazione il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria disposto dall'art. 16, comma 6 L. 412/1991.

In considerazione della novità delle questioni trattate appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando,



uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1) ordina all'I.N.P.S. di determinare il trattamento pensionistico di Tirana Maja secondo l'anzianità di servizio maturata e le qualifiche di quadro, dirigente ed insegnante concretamente rivestite in Albania e calcolare così il trattamento pensionistico sulla base delle retribuzioni riferite ai minimi contrattuali vigenti in Italia per le categorie di appartenenza, con condanna del medesimo I.N.P.S. ad adeguare il trattamento pensionistico in atto ed a corrispondere le differenze arretrate, oltre ad interessi legali dalle scadenze al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/91;

2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Rovereto il 15 novembre 2011

Il Presidente
Vincenzo Di Carlo

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

Deposito nel Tribunale
di Rovereto
15/11/11